

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1366 Anno 2016

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: BERNABAI RENATO

Data pubblicazione: 26/01/2016

SENTENZA

sul ricorso 14438-2009 proposto da:

ASPRA FINANCE S.P.A. (c.f. 05576750961), e per essa
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso
l'avvocato PIEREMILIO SAMMARCO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

DE MATTEIS LEDUVINA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 1, presso

l'avvocato MASSIMO FRATTALI CLEMENTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO PERNAZZA, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3556/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato V. CORBEDDU, con delega, che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato F. PERNAZZA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della Banca di Roma - più tardi, a seguito di varie operazioni di fusione e cessione di crediti, Aspra Finance s.p.a. - il Tribunale di Roma ingiungeva alla Edilizia Il Faro s.r.l., debitrice principale, ed ai sigg. Roberto ed Elisabetta Giovannetti e Leduvina De Matteis, fideiussori, il pagamento della somma di lire 478.531.993, a titolo di scoperto di conto corrente e di titoli cambiari scontati e protestati.

Avverso il provvedimento proponevano opposizione i sigg. Giovannetti e De Matteis, esponendo di essersi limitati a costituire in pegno alcuni titoli, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Edilizia Il Faro s.r.l. - poi fallita - senza mai prestare, peraltro, fideiussione personale.

Costituitasi ritualmente, la Banca insisteva nella propria domanda e depositava copia di una lettera di fideiussione sottoscritta dagli opposenti, per tutte le obbligazioni, anche future, assunte dalla società.

Alla prima udienza, la sig.ra De Matteis disconosceva la propria sottoscrizione e la Banca formulava istanza di verifica.

Con sentenza 11 giugno 2003 il Tribunale di Roma, ritenuta inammissibile l'istanza di verifica ex art. 216 cod. proc. civile, proposta senza indicazione dei mezzi di prova e di scritture di comparazione, revocava il decreto ingiuntivo nei soli confronti della sig.ra De Matteis.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza 11 settembre 2008.

La corte territoriale motivava

- che la banca non aveva prodotto gli originali delle lettere di fideiussione e non era ammissibile il procedimento di verifica su fotocopia;
- che la produzione degli originali, offerta dalla banca, era ormai preclusa, in grado di appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civile.

Avverso la sentenza, notificata il 6 aprile 2009, l'Aspra Finance s.p.a., e per essa la mandataria Unicredit Credit Management Bank s.p.a., proponeva ricorso per cassazione, in unico motivo, notificato il 5 giugno 2009.

Resisteva con controricorso la sig.ra De Matteis, che depositava altresì memoria illustrativa, ex art.378 cod. proc. civile.

All'udienza del 17 novembre 2015 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, la Banca deduce la violazione dell'art. 216 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di verifica, motivata in sentenza sotto il profilo che la lettera originale di fideiussione, contestata dalla De Matteis, sarebbe stata prodotta solo in grado di appello: e dunque tardivamente, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civile.

Il motivo è fondato.

Sono esatti i principi di diritto enunciati dalla corte territoriale in premessa, secondo cui, da un lato, il subprocedimento di verifica non può svolgersi sulla base di una mera fotocopia del documento disconosciuto e, dall'altro, è inammissibile la produzione in grado d'appello di nuove prove, pur se documentali (Cass., sez. unite, 20 aprile 2005 n.8203).

Tuttavia, non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente, in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio. Tanto più, che la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile l'istanza di verifica per una ragione diversa, consistente nella carenza di scritture di comparazione; e che la sig.ra De Matteis, che aveva disconosciuto la propria firma, non aveva però contestato la conformità della copia all'originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civile.

La sentenza deve essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M

- Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Roma, 17 Novembre 2015

DEPOSITATO
Oggi 26
DE FUMI
Cassone